

PROT. U.C. 1495

CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COLLEGATI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE DI RIFIUTI IN MODO DIFFERENZIATO- ADEGUAMENTO DELIBERAZIONE ARERA n. 385/ 2023/ R/rif DEL 03/08/2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE nella residenza comunale di Velletri, in esecuzione della Deliberazione Arera n. 385/ 2023/ r/rif del 03/08/2023;

TRA

il Comune di Velletri, C.F.: 01493120586, rappresentato dal Dott. Arch. Paolo Candidi nato a Velletri il 04/09/1976 il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Velletri, nella di lui qualifica di Dirigente del Settore VI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel prosieguo denominato anche "*Comune*" o "*Ente territorialmente competente*" o "*Amministrazione comunale*";

E

il Sig. Mauro Midei, nato a Velletri (Rm) il 19/10/1963 C.F. MDIMRA63R19L719C che dichiara di intervenire in questo atto in qualità

di Amministratore Delegato della VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. domiciliato, per la carica, presso la sede della suddetta società sita a Velletri (Roma) in Via Troncavia n 6, C.F. 11211231003, P.I.11211231003, come da visura camerale agli atti dell'ufficio, nel prosieguo denominata anche “Affidataria” o “Gestore”;

PREMESSO CHE:

- a) la società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a totale capitale pubblico partecipata dai comuni di Albano Laziale (quota 45,107%), Velletri (quota 45,110%), Lariano (quota 5,821%), Genzano di Roma (quota 2,962%) ed il Comune di Lanuvio (quota 1,000%);
- b) in relazione alla suddetta società ricorrono le condizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, dell’art. 17 del D.Lgs. 201/2022, dell’art. 16 del D.Lgs. 175/16;
- c) con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.20 del 26 marzo 2018 è stato disposto l’affidamento diretto in house providing alla suddetta Società dei servizi in oggetto per mesi 81 decorrenti dal 1 aprile 2018 e con scadenza al 31 dicembre 2024, con contestuale approvazione dei relativi allegati tra cui il Disciplinare tecnico prestazione e il Piano Industriale;
- d) con Deliberazione n. 385/ 2023/ R/rif del 03/08/2023, ARERA pubblicava lo Schema tipo di contratto di servizio, contenente le previsioni minime essenziali di cui all’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 201/2022, alle quali è necessario adeguare i contratti di servizio in corso di esecuzione, non oltre 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024/2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;
- e) con Delibera di consiglio comunale n.36 del 23 aprile 2024 si approvavano le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024, si rende ora

necessario adeguare il contratto di servizio relativo all'affidamento disposto con la Deliberazione n.20 del 26 marzo 2018 in conformità allo Schema di Contratto di cui al precedente punto;

f) con Determinazione Dirigenziale n.671 del 23/05/2024 è stato approvato lo schema del presente contratto;

g) per la stipula del presente contratto non si rende necessario richiedere l'informazione antimafia (art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto la società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico e controllata da Enti pubblici;

h) con la firma del presente contratto l'affidataria dichiara di non essere incorsa nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Velletri;

i) l'Arch. Paolo Candidi, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

l) per il presente contratto il RUP è l'Ing. Ilaria Boccafogli e il Direttore dell'Esecuzione è il Geom. Ferdinando Galli.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto in appresso.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente

provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) razione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- Disciplinare tecnico prestazionale: è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- Parti: sono l'Ente territorialmente competente, ovvero il Comune di Velletri e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto, ovvero la Volsca Ambiente e Servizi SpA;
- Servizio affidato: è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente;

2.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Velletri;

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Nell'esecuzione dei servizi affidati il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., nonché le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 smi, e resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali subappaltatori/subaffidatari.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Al fine di conseguire la migliore tutela ambientale ed igienico-sanitaria e nel rispetto dei suddetti obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nelle modalità di esecuzione dei servizi affidati, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere organizzate dal Gestore nel rispetto dei regolamenti comunali relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché di ogni altro regolamento avente attinenza con i servizi oggetto del presente contratto, emessi e/o da emettere con le successive modifiche che dovessero intervenire anche nel corso dell'appalto.

ART. 3 - REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'Ente territorialmente competente n. 20 del 26/03/2018 nella quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente

ART. 4 - PERIMETRO DEL SERVIZIO AFFIDATO

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle attività di seguito indicate.

Il Comune di Velletri affida al Gestore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla “Gestione del servizio di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi collegati e per la gestione del centro di conferimento comunale di rifiuti in modo differenziato”.

4.2 In particolare l'affidamento riguarda i servizi individuati nel "Disciplinare tecnico prestazionale" e nel "Piano Industriale" parte integrante del presente contratto e, quindi:

- a) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati affinché siano privilegiati il recupero e il riciclaggio in ogni fase del ciclo;
- b) il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati presso gli impianti di smaltimento/trattamento autorizzati ai sensi di Legge;
- c) lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico;
- d) l'avvio dei rifiuti urbani ed assimilati agli specifici trattamenti;
- e) i servizi di informazione e sensibilizzazione;
- f) la prestazione di altri servizi integrativi e complementari di igiene urbana;
- g) ogni altro servizio aggiuntivo di igiene urbana richiesto dal Comune nei modi previsti dal presente contratto.

4.3 Le prestazioni oggetto d'appalto, qui indicativamente riportate, comprendono in ogni modo tutto quanto espresso nel "Disciplinare tecnico prestazionale", nel "Piano Economico finanziario", nel "Piano industriale".

4.4 Il Comune si riserva la facoltà di poter affidare al gestore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge:

- a) servizi complementari non compresi nel Disciplinare tecnico prestazionale e Piano industriale ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;
- b) nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con il presente contratto.

4.5 Il Comune potrà richiedere al Gestore l'introduzione di variazioni nell'esecuzione dei servizi, anche in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili in sede di definizione del presente contratto.

4.6 Il presente contratto sarà oggetto di adeguamento nel caso siano apportate integrazioni o modifiche ai regolamenti comunali che incidano

sulle modalità operative delle prestazioni di servizio e sui relativi costi. In tal caso il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle variazioni sopra definite, a redigere apposita relazione contenente la rilevazione dei costi d'erogazione del servizio derivanti dalle modifiche regolamentari introdotte.

4.7 Il Gestore potrà svolgere, su esplicita richiesta del Comune, ulteriori servizi aggiuntivi di igiene urbana ed ambientale. Gli oneri per lo svolgimento di tali servizi non sono compresi nel corrispettivo dei servizi principali. Il corrispettivo concordato, da erogare a favore della Società, risulterà ad integrazione di quanto previsto per i servizi principali.

4.8 Il Gestore provvederà, su esplicita richiesta del Comune, all'espletamento di nuovi servizi con carattere continuativo, anche se tali servizi non siano stati inclusi nel presente affidamento. Tali ulteriori servizi saranno eseguiti secondo modalità e corrispettivo da concordarsi tra le parti, sulla base di quanto definito secondo apposito progetto. Salvo casi di particolare urgenza dovuti a circostanze impreviste ed imprevedibili, il Comune dovrà trasmettere per iscritto al Gestore la propria richiesta per i servizi di cui sopra, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative. Tali servizi dovranno essere gestiti secondo modalità da concordare tra il Gestore ed il competente Ufficio Comunale, per mezzo di apposita formalizzazione. Il corrispettivo da erogare a favore del Gestore sarà stabilito tra le parti all'atto dello specifico affidamento di ogni servizio, mediante apposito progetto, ad integrazione di quanto previsto dal presente contratto.

4.9 Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la soppressione di alcuni di essi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.

In tali casi, il Gestore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo del presente contratto di appalto. Il Gestore non è obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20% dell'ammontare complessivo del contratto. Tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto di risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dallo stesso Comune.

ART.5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

5.1 Il presente contratto ha durata fino al 31/12/2024, fatte salve eventuali diverse indicazioni normative adottate da parte delle competenti Autorità, a seguito delle quali al presente contratto potrà applicarsi il regime di prorogatio come di seguito indicato.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, il Gestore, previa richiesta del Comune di Velletri, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di un anno, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali e delle attrezzature in dotazione.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento potrà altresì essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di

accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

5.3 Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 152/2006, qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito, il contratto potrà essere risolto anticipatamente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione dell'appalto. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e del prezzo residuo, alla stessa data, delle attrezzature fornite (contenitori, cassonetti, mastelli, pattumiere e simili) che rimarranno in proprietà dell'Amministrazione. Il prezzo residuo delle attrezzature sarà dato dal prezzo offerto detratte le quote di ammortamento (calcolate in quote costanti annuali sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature) commisurate al tempo trascorso alla data di scioglimento anticipato del contratto, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. Trova altresì applicazione quanto previsto dal successivo art. 22.

5.4 Nei casi di recesso o risoluzione l'Appaltatore, sarà tenuto a gestire il servizio fintantoché saranno espletate tutte le procedure per consentire il subentro di nuovo affidatario dello stesso. In particolare, a tutela della

continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, è obbligo dell'Appaltatore proseguire l'erogazione del servizio, secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche previste dal presente Contratto, per tutto il periodo necessario fino al subentro del nuovo Appaltatore.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 6- CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.2 In data 10/04/2024 è stato inviato il Pef gestore, il cui valore era pari ad euro 5.629.130 iva esclusa.

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale 2024/2025 giusta Delibera del Consiglio Comunale n.35 del 23/04/2024, il Comune di Velletri in qualità di ETC approvava il Pef e contestualmente comunicava le componenti di costo non riconosciute in base all'art.4.6 della delibera 363 del 03/08/2021, le quali risultavano pari ad € 35.000 sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025 in riferimento alla componente fissa "costi generali di gestione" (CGG) (giusta comunicazione art.28.2 Allegato 1 Delibera 363 del 03/08/2021 inviata in data 29/05/2024).

Pertanto l'importo riconosciuto al gestore per le annualità 2024/2025 è stato ricondotto al valore attuale del canone mensile pari ad € 466.053,64 iva esclusa e al valore annuale attuale pari ad € 5.592.643,68 iva esclusa.

Il canone annuo è da considerare al lordo delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e degli oneri di sicurezza.

6.3 Ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 gli oneri aziendali di sicurezza, dichiarati nell'allegato economico al Piano Industriale depositato dal Gestore, sono pari ad € 3.022,22/anno (€ tremilaventidue/22) Sono esclusi gli oneri di discarica che rimangono a carico del Comune di Velletri.

6.4 È prevista un'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

6.5 I pagamenti verranno disposti previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di qualità e quantità, rispetto a quanto previsto. In caso di singoli inadempimenti si provvederà a stralciare dal canone mensile, anche parzialmente, gli importi relativi agli inadempimenti stessi.

6.6 In caso di ritardo dei pagamenti, resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, così come modificato dal D. lgv.192/2012.

6.7 Prima del pagamento delle prestazioni effettuate l'Ente verificherà la regolarità del versamento dei contributi da parte della Gestore e degli eventuali subappaltatori tramite il D.U.R.C, il quale verrà acquisito d'ufficio.

6.8 Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto, dovranno essere intestate a: Comune di Velletri, Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1, 00049 Velletri (Rm)

6.9 La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dal Gestore dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni). Il conto corrente bancario, dedicato anche al presente affidamento, n. 000000359712 è intestato al Gestore presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Velletri , Viale Oberdan- cap 00049, A.B.I. 05387, C.A.B. 39490, IBAN IT 06 C 05387 39490 000002254157

6.10 Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, il Gestore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario

sono:

nome Mauro, cognome Midei , nato a Velletri (Rm) il.19/10/1963, c.f. MDIMRA63R19L719C; nome Antonella, cognome Orciuoli, nata a Albano Laziale (Rm), il 19/08/1972, c.f. RCLNNL72M59A132Z.

6.11 Al Gestore beneficiranno, in aggiunta al corrispettivo dell'appalto come sopra determinato i ricavi derivanti dalla vendita dei materiali recuperati ai consorzi di filiera o al libero mercato. L'incasso diretto delle deleghe ANCI CONAI e quello ricavato dalla vendita di materiale al libero mercato darà origine a Ricavi dinamici, legati alle quantità e alla qualità dei rifiuti, che in parte dovranno essere utilizzati a copertura dei costi di gestione e in parte potranno essere restituiti all'Ente, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della società.

6.12 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore e concordano di applicare, se richiesto dal Gestore medesimo, quanto previsto dal comma 3 lettera b dell'art. 60 del D.Lgs. 36/23.

ART. 7 -AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

ART.8- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

ART.9- AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico

Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo – verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

ART. 10 - ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che

comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento

ART. 11- MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, previo assenso della stazione appaltante, e sempreché le modifiche non pregiudichino significativamente i profili qualitativi attesi ovvero l'interesse pubblico sotteso alle modificande prescrizioni.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia

proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

ART. 12- PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

ART. 13- OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

ART. 14- ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Il Comune si impegna a:

- a) sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso la collaborazione dei propri Uffici amministrativi, tecnici e finanziari;
- b) trasmettere tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico relativi ai nuovi insediamenti sia abitativi sia produttivi al fine di consentire la progettazione e gli investimenti necessari per il potenziamento o l'estensione dei servizi;
- c) identificare le aree per la eventuale realizzazione delle strutture necessarie all'espletamento dei servizi, quali, per esempio, centri di raccolta, stazioni di trasferimento, impianti di trattamento;
- d) tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. sulla base dell'evoluzione normativa e delle nuove esigenze organizzative dei servizi
- e) tenere aggiornato il Regolamento sulla applicazione della TARI sulla base della evoluzione normativa ed in coerenza con gli obiettivi del servizio affidato.

ART.15- ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l)rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

Il Gestore è responsabile del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del contratto, sia civilmente che penalmente.

A tale proposito, il Gestore deve tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del contratto e risarcire al Comune stesso gli eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della gestione.

Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto, il Gestore è tenuto a:

- a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria, nazionale, regionale e locale);
- b) applicare al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
- c) adempiere tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro a favore del personale dipendente dalla vigente normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) adempiere gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali

previsti dalla legge;

e) adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;

f) fornire al Comune ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto;

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

ART. 16 -OBBLIGHI DEL GESTORE

16.1 Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s. m.i.

L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge o su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici.

L'erogazione del servizio, comunque, deve essere ripristinata al più presto.

In ogni altro caso di interruzione o di sospensione, il Comune può sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Gestore deve garantire le prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12 giugno

1990, n. 146 e s. m. e i. (“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”). Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati, quest’ultimo si impegna a informare il Gestore tempestivamente e, comunque, almeno cinque giorni prima dell’inizio, fornendo tutti gli elementi necessari a effettuare le modifiche temporanee alla programmazione dei servizi. Il termine di cui al presente comma non decorre nei casi in cui l’intervento del Comune dipenda da motivi di forza maggiore o da eventi imprevedibili.

Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate tra le parti via posta elettronica certificata e, ove possibile, all’utenza, per consentire l’adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, le parti si devono comunque informare tempestivamente. Le comunicazioni devono contenere gli elementi di valutazione degli eventuali danni economici subiti, pena l’invalidità delle pretese di eventuale indennizzo in sede di monitoraggio del contratto.

16.2 Il Gestore predispone con cadenza annuale o diversamente, con una cadenza dettata dall’Ente Territorialmente Competente, una relazione contenente dati e informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.3 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l’accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’Articolo 17 del D.Lgs. 201/2022.

16.4 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a tre anni successivi a quello della registrazione.

16.5 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

16.6 Il Gestore durante l'esecuzione del contratto deve possedere tutti i mezzi per l'esecuzione dei servizi appaltati e idoneo ricovero. A tale scopo l'Amministrazione può mettere a disposizione lo spazio esterno alla Piattaforma ecologica e, qualora l'appaltatore non trovasse conveniente lo spazio dedicato al ricovero potrà su autorizzazione dell'Ente, eseguire le opere opportune a rendere l'area più protetta e idonea al rimessaggio dei mezzi.

Sono a carico del gestore le spese relative alla manutenzione ordinaria. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune (da verificare di concerto con il Gestore del servizio) del centro comunale di raccolta.

Il gestore non potrà comunque apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e aree messi a disposizione e alla loro destinazione d'uso o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto dell'Ente;

16.7 Il gestore è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell'uso dell'immobile e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all'art. 1609 c.c., in esse rientrano, per patto espresso,

quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva dell'immobile dato in concessione, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino e inoltre la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni

16.8 Nello svolgimento della propria attività, il personale incaricato dovrà comportarsi con correttezza, educazione e senso di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare.

16.9 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Velletri adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 12/12/2013, il Gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione e, comunque, sempre reperibili sul sito dell'Amministrazione.

16.10 Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro, il Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dagli obblighi previsti, in particolare da quelli derivanti dal DUVRI e dal proprio DVR.

I costi relativi alla sicurezza dovuti ai rischi specifici propri dell'attività e dei lavoratori, sono a carico del Gestore.

16.11 Il Gestore deve adottare tutte le iniziative atte al riconoscimento dei lavoratori dipendenti di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

16.12 Il gestore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le

prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori.

16.13 Il gestore è tenuto ad applicare il protocollo di legalità approvato con deliberazione di G.C. n.7 del 14.01.2016 e sottoscritto in data 03.02.2016 e successivi aggiornamenti.

ART. 17- PROGRAMMA DI CONTROLLI

17.1 L'Ente territorialmente competente predispose annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli.

Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

ART. 18- MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre e effettuare sopralluoghi, verifiche, visite e ispezioni nei luoghi ove vengono svolti i servizi, ivi compresi la sede operativa e gli impianti. A tal fine, il Comune ha il solo obbligo della preventiva comunicazione e indicazione al Gestore dell'incaricato degli atti in questione.

Gli atti di cui sopra possono essere svolti dal Comune con proprio personale o attraverso soggetti terzi appositamente incaricati.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

ART. 19 PENALI

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le Penali previste nel Disciplinare tecnico, con particolare riguardo all'art.36 le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente.

Al gestore potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata al Gestore per iscritto, anche a mezzo pec, con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del Comune. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il

termine indicato, sarà applicata dal Comune la penale a carico del Gestore senza ulteriori comunicazioni.

Congiuntamente alla contestazione dell'inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio al Gestore per l'adempimento degli obblighi contrattuali: tale termine sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire.

Qualora il Gestore non ottemperi nel termine assegnato, il Comune ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese al Gestore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.

19.3 Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, il Gestore ha l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.

In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.

19.4 Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta del Comune, tramite escussione della polizza garanzia definitiva.

Al Gestore sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.

Il Gestore sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento realizzato.

19.5 Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre al Gestore anche per le irregolarità commesse dal proprio personale dipendente nonché per il

comportamento indisciplinato nonché scorretto, nello svolgimento delle proprie mansioni, del suddetto personale dipendente (ad esempio, operatori ecologici) nei confronti degli utenti e/o cittadini, purché debitamente documentato.

ART. 20- SANZIONI

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

20.2 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al gestore ai sensi del precedente comma 19.2, per le successive determinazioni di competenza.

ART. 21 -CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

21.2 Il Comune potrà recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro il gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- b) qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico del Gestore siano condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

antimafia;

c) nelle ipotesi di recesso descritte nel presente articolo, il gestore avrà diritto al pagamento da parte dell'Ente dei servizi effettivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

21.3 L'Amministrazione potrà avvalersi della risoluzione nei casi sotto indicati:

- a) mancata assunzione, da parte del Gestore, dei servizi previsti;
- b) venir meno da parte del Gestore dei requisiti minimi per lo svolgimento dei servizi affidati, come previsti dalla legge;
- c) gravi irregolarità o deficienze da parte del Gestore riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danni all'Ente, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Ente nelle lettere di contestazione;
- d) impedimento da parte del Gestore, in qualsiasi modo, del potere di controllo dell'Ente;
- e) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dall'Ente relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore;
- f) sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza maggiore;
- g) qualora il Gestore risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frode;
- h) per cessione totale o parziale del contratto in subappalto da parte del Gestore a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel disciplinare;
- i) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte del

Gestore, tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi o da arrecare danni all'Ente ed alla popolazione, qualora debitamente accertate e contestate non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune o dall'unione dei Comuni nelle lettere di contestazione;

j) miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato da parte del Gestore;

k) gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi e del DUVRI da parte del Gestore;

l) grave violazione degli obblighi facenti capo al Gestore per quanto previsto dal presente Contratto nella prosecuzione del servizio;

m) raggiungimento da parte del Gestore del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto annuo;

n) mancata osservanza, da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito della trasparenza del Comune di Velletri;

o) violazione dell'obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

21.4 Qualora si verificano i casi sopra citati, il Comune potrà esercitare il diritto di risolvere il contratto previa apposita diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A.R./PEC all'altra parte, indicando puntualmente l'inadempimento e concedendo un termine per l'adempimento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari.

21.5 Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio

comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili.

21.6 La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti.

21.7 Al Gestore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto e non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

21.8 Sia l'Ente sia il Gestore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile. Si procede, inoltre, alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Gestore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6.9.2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tali casi il Responsabile del procedimento propone all'Ente, in relazione allo stato dell'esecuzione dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

21.9 Si ribadisce, infine, che il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto e senza che il Gestore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'A.T.O. rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 Codice dell'Ambiente e successiva normativa attuativa regionale, il Gestore Unico per l'eventuale subentro nella gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

ART. 22 - PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di

coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le i penali di cui all'art. 36 del Disciplinare tecnico prestazionale.

ART. 23- TRATTAMENTO DEL PERSONALE

23.1 Il Gestore garantisce, al personale non dipendente da amministrazioni pubbliche, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale (FISE ASSOAMBIENTE), stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 GARANZIE

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore ha rilasciato idonea garanzia fideiussoria assicurativa per l'importo di € 1.661.015,64 mediante polizza numero 1299722 rilasciata dalla società ELBA ASSICURAZIONI, ridotta per il possesso delle certificazioni previste dall'art. 106 comma 8 e allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 (UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018).

24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di

legge.

24.6 La garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione risultante dall'apposito verbale.

24.7 Tale garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 25- ASSICURAZIONI

25.1 Il Gestore ha sottoscritto le polizze assicurative per:

responsabilità verso terzi, verso i prestatori di lavoro , protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, da circolazione di autoveicoli, da inquinamento in quanto la gestione delle prestazioni oggetto dell'affidamento è esercitata a completo rischio e pericolo del Gestore e sotto la sua piena e esclusiva responsabilità secondo le vigenti norme del codice civile. In particolare, il Gestore ha stipulato le polizze assicurative riferite alle seguenti responsabilità:

- verso terzi (R.C.T.). La polizza prevede il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali il Gestore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa è riferita ai danni causati, nell'esecuzione del presente affidamento, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non è inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro; altresì prevede la Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale 5.000.000 €;
- verso il Comune. La polizza prevede il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del presente affidamento. La polizza prevede anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose date in consegna e custodia al Gestore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non è inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;

- verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La polizza prevede il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del presente affidamento ed è estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del presente affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non è inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- per inquinamento. La polizza prevede il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il Gestore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del presente affidamento. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa è estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del presente affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non è inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);
- coperture assicurative RC per tutti gli automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a 5.000.000 di Euro.

Il Gestore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.

ART. 26- MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL CONTRATTO

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari; provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

ARTICOLO 27 - CONTENZIOSO

27.1 Le controversie insorte tra il Comune e il Gestore sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, escludendo fin d'ora qualsiasi intervento di arbitrato.

27.2 Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di

cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n.3 membri.

ART. 28 – DOMICILIO DEL GESTORE

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto il gestore elegge il proprio domicilio in Via Troncavia 6, 00049 Velletri (Rm).

ART. 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

29.1 Tutte le eventuali spese, le imposte e le tasse inerenti al presente contratto e conseguenti anche se non richiamate espressamente in esso (quali quelle di bollo, di segreteria, di scritturazione, di quietanze e diritti fissi) sono a totale carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

29.2 Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta.

ART. 30- ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO

30.1 Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata. Esso, pertanto, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

30.2 Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., al D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., al D.Lgs. 175/16 s.m.i., al D.Lgs. 201/2022, al D. Lgs. n. 36/2023, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal Responsabile del procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

30.3 Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, al D.U.V.R.I. ed agli ulteriori allegati contrattuali che – sottoscritti dalle Parti – risultano depositati in atti presso gli Uffici comunali ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

30.4 In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. N. 196/2003 smi e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'Amministrazione in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti.

L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su indicate disposizioni legislative in materia di privacy.

30.5 Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata. La sottoscrizione, pertanto, non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi. Le Parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il presente contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile.

ART. 31 - DOCUMENTI

31.1 Le Parti danno atto che i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26.03.2018 comprensiva

di relativi allegati;

- b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento (aggiornamento biennale 2024/2025);
- d) Piano industriale
- e) Disciplinare tecnico prestazionale.
- f) DUVRI redatto dal Comune ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

IL DIRIGENTE

Arch. Paolo Candidi (f.to digitalmente)

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.

Dott. Mauro Midei (f.to digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, specificatamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, e 32

IL DIRIGENTE

Arch. Paolo Candidi (f.to digitalmente)

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.

Dott. Mauro Midei (f.to digitalmente)